

G. L. PERUGI

LA PALEOGRAFIA E LA DIPLOMATICA

COME CONTRIBUTO ALLA

STORIA DEL DIRITTO

PROLUSIONE LETTA NELL'UNIVERSITÀ DI URBINO

IL 23 MARZO 1916



BOLOGNA
LIBRERIA INTERNAZIONALE
L. CAPPELLI

Illustri Signori ⁽¹⁾ *e Giovani Carissimi,*

In nessun giorno mi sembrò più amaro il desiderio di Seneca, il quale avrebbe voluto che non la scrittura, ma la santità della parola data avesse forza di mantenere presso tutti i popoli la fedeltà del patto promesso: « nec pacta conventaque impressis signis custodirentur, fides potius illa servaret et aequum colens animus. » (2) Vano, e direi quasi ironico è questo desiderio del filosofo latino, se, quando la civiltà sembrava avere raggiunto il limite massimo del suo sviluppo, noi dobbiamo assistere, spettatori impotenti a frenarla, all'imperversare di una tempesta, che l'eguale non prevedero l'età barbariche.

Più giusto è il pensiero di Mirabeau, per il quale la più grande invenzione della mente umana è la scrittura. Io penso che, se fosse stato realizzabile il desiderio di Seneca, ne sarebbe venuto un male incomparabile per il civile progresso. Ma la storia purtroppo c'insegna che neppure la scrittura è sufficiente a tener ferma la parola data, se fin dall'antichità abbiamo prove di falsificazioni di atti pubblici e privati.

Laonde fa meraviglia udire il Papebrochio, gesuita dottissimo vissuto dal 1628 al 1714, quando asserisce che le falsificazioni risalgono al sec. XI per opera dei Monaci. A dir vero, che i Monaci ed i preti, e particolarmente i Canonici delle Cattedrali, o per ignoranza o per dolo, falsassero nei sec. X e XI molti documenti, che servir dovevano a provare esenzioni e privilegi, possessi e diritti inesistenti, è cosa da non porsi in dub-

(1) Oltre al Rettore Magnifico Prof. Cav. Uff. Antonio VANNI e al Prof. BONOLIS O. di Storia del Diritto, assistevano alla lettura il Conte Luigi NARDINI Bibl. della Univ. ; il R.mo Mons. VALDARCHI Vic. Gen. ; i R.mi Canonici D. Gio. BENEDETTI e AIUTI, ai quali tutti mi è caro mandare dalla dotta Bologna un reverente saluto.

(2) SEN. *De beneficiis*. III, 15.

bio ; ma le falsificazioni risalgono ad epoca molto remota. Lo provano le leggi emanate per reprimerle. La legge Cornelia *de falsis* stabilisce che « colui, il quale amosse, nascose, rapì, cancellò in tutto o in parte, espose, aprì un testamento, o colui, che scrisse un testamento falso, sottoscrisse, lesse con dolo malo o per dolo malo di qualsivoglia persona, è punito con la deportazione o la confisca dei beni ; » se il falsario è un servo, è punito con la pena di morte. (1) In seguito furono costituite altre pene, specialmente per le persone di bassa condizione, che in luogo della deportazione avevano la condanna ai lavori delle miniere. Paolo infatti dice : « chi aprì, lesse, dissigillò il testamento di una persona vivente, sarà tenuto alla pena della legge Cornelia, e ordinariamente le persone di bassa condizione sono condannate alle miniere, e quelle di più nobile deportate nell'isola. » (2) Con la legge decemvirale, di molto anteriore alla legge Cornelia, il falsario era precipitato dalla rupe Tarpea. È bene asserire che le falsificazioni sono coeve ai documenti, e con essi vivono seguendoli dovunque. Poichè dapprima il testamento fu ritenuto il documento più sacro, le pene furono rivolte particolarmente contro i falsari dei testamenti, ma in seguito furono estese contro qualunque falso. La legge Visellia fin dal 25 di G. C. puniva i libertini, che ardissero di usurpare le prerogative degli ingenui rispetto agli onori di dignità e decurionato. (3)

Paolo parla più esplicitamente : « sono tenuti alla pena della legge Cornelia tutti coloro che, anche fuori dei testamenti, abbiano falsato qualche istromento. » (4) Così pure parla Marciano : « coloro che nei conti, tavole, cere, ovvero in qualunque altra cosa, commisero falso, saranno puniti come falsari. » L'imperatore Severo condannò alla pena della legge Cornelia un Prefetto dell'Egitto, che falsificò degli istromenti essendo Preside

(1) Dig. VI 3, 35.

(2) Dig. - de poenis, XLVIII, 19, 40.

(3) Cod. Lib. XXI, Ad Legem Viselliam.

(4) Dig. De lege Corn — XLVIII, 10, 1.

della Provincia. (1) E nel Digesto (2) leggiamo: « al di d'oggi coloro, che corrompono dolosamente gli Editti, sono puniti con la pena di falso. Ciò anche per il falso circa la Costituzione del Principe. »

E Alessandro soggiunge: « è necessario punire più severamente coloro che si servono di falsi rescritti. » (3) Svetonio ci avverte che Claudio faceva tagliare la destra al falsario: *praecidendas falsario manus*. (4) Teodorico figlio di Clodoveo ordinava, che al Cancelliere reo di falso si tagliasse il pollice destro. In seguito prevalse la confisca dei beni. Infatti rileviamo dall'Ughelli, che Godofredo notaro del sec. VIII, *propter multas chartulas falsas bonorum proscriptioe multatus est*. (5)

Fin qui le sanzioni penali emanate dalle autorità imperiali.

Vediamo che ne pensassero le autorità ecclesiastiche.

Nel cap. VI del 2° Concilio di Soissons si legge, che Aganfredo diacono di Reims fu accusato di falso da Carlo il Calvo *quod praecepta falsa regio nomine composuisset*, e fu degradato.

Nel capitolo V del Sinodo di Pavia si dice: « chartis, quae a quibusdam personis falsae appellantur, constituimus ut, si Notarius superfuerint et testes, eam veram et idoneam faciant; et si mortui fuerint, cum duodecim iuratoribus veram et idoneam eam faciant. » Sotto il pontificato di Nicolò I, Giovanni arcivescovo di Ravenna « cautiones et indiculos, qui soliti sunt ab Archiepiscopis Ravennatibus in scrinio fieri, more felicitis praecessoris sui falsavit, et quaedam barbara scripta, quaedam vero falsa composuit. » (6)

Leone IX condannava all'esilio Giberto, il quale aveva tentato di corrompere il Cancelliere della Chiesa Romana, perchè gli desse lettere dimissoriali false pel suo vescovo: « ut sibi

(1) Dig. XLVIII, 10, 1.

(2) Dig. id. id.

(3) Dig. id. id.

(4) Vita Claud. 15.

(5) Italia Sacra, VIII. col 579.

(6) MABILLON, *De re diplomatica* pp. 22 — 23 — Lut. Paris. 1709.

furtivas litteras et apostolico sigillo signatas, ad suum episcopum deferendas tribueret. « (1)

Se tali erano le pene contro i falsari, era pur necessaria una norma determinata, la quale stabilisse, in via generale, quando un documento dovesse ritenersi autentico o falso. E la norma la dette Giustiniano nel IV del Codice: « instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata. et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa, et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat prius quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta... vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum vel absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare. » (2)

Dunque, secondo Giustiniano, finchè il documento è scritto nella scheda, non ha ancora valore legale, perchè *schedam conscribere* significa *minutare*; e non lo ha neppure quando è messo *in mundum*: — *in mundum recipere* è mettere in copia buona — ma solo quando il rogatario e i testi lo hanno sottoscritto ed hanno compiuto tutto ciò, che è necessario per *absolvere et complere* il documento.

Da quanto ho detto scaturisce la divisione della materia, che oggi intraprendiamo a studiare, l'importanza del suo studio e il fine, che essa si propone.

Quando Seneca desidera che non sorga la scrittura per mantenere la parola data, considera il doc. nella sua sostanza, nel suo contenuto: sotto questo aspetto il doc. è oggetto della *Diplomatica e della Storia del Diritto*; quando Mirabeau inneggia alla scoperta della scrittura, non contraddice a Seneca, ma guarda il documento nei suoi caratteri estrinseci: sotto questo aspetto il documento è oggetto di studio della *Paleografia*. Quando, finalmente, noi vediamo che imperatori, papi e concili si adoperano con severe sanzioni penali di reprimere le falsificazioni dei documenti, noi dimostriamo con ciò stesso l'importanza della *critica diplomatica*.

Tripartita così la materia, che è oggetto del nostro studio,

(1) MABILLON op. ed. cit. p. 24.

(2) Cod. IV, 21, 17.

vediamo in una breve sintesi quali siano i suoi confini; quali i punti di contatto con la scienza giuridica; quale l'utilità pratica, che da questo studio può derivare.

* * *

Le parole *Paleografia* e *Diplomatica* non esprimono esattamente la scienza, che rappresentano. Non è però giusto dire che esse siano parole convenzionali, come ancora oggi si asserisce. *Paleografia* etimologicamente, dal greco *παλαιός* = antico e *γραφή* = scrittura, indica: antica scrittura; ha quindi un significato oggettivo, esprimendo l'oggetto di studio, che è appunto la scrittura dal suo nascere sino ai tempi moderni. Più esattamente dovrebbe dirsi: *paleografologia*, cioè scienza e studio delle antiche scritture.

Diplomatica, dal greco *διπλόω*, piego in due, ricorda gli antichi documenti imperiali romani formati da due tavolette di bronzo, legate insieme con due fili di ferro e costituenti quasi un foglio piegato. I tedeschi la chiamano *dottrina dei documenti*; ed infatti essa consiste in quel complesso di cognizioni, per le quali noi possiamo distinguere i documenti delle varie specie nei diversi tempi, classificarli, fissare i caratteri propri a ciascuna specie e a ciascuna età, e così pervenire a distinguere i veri dai falsi e dagli alterati.

* * *

Si discute anche oggi a quale Facoltà Universitaria appartenga la nostra scienza. Il primo a fare risorgere la questione in Italia fu Carlo Malagola, allora Docente di Paleografia nell'Un. di Bologna, il quale mostrò che alla Facoltà Giuridica più che a quella di Lettere la Paleografia si appartenesse. Gli rispose Cesare Paoli nell'Archivio Storico, allora Docente di Paleografia nell'Istituto Superiore di Firenze, il quale credette di sostenere che questa scienza appartenga esclusivamente alla Facoltà Letteraria. Se vogliamo essere sinceri, dobbiamo confessare che questa disputa ci fa molta meraviglia e quasi ci disgusta. Essa,

se non è dannosa, è al certo inutile, perchè nasce da un preconcetto e da una confusione. Fino al sec. XIX, principio, Paleografia e Diplomatica non formavano due scienze divise e determinate, come le formano oggi, ma la Paleografia era trattata confusamente alla Diplomatica, come si prova con le opere fondamentali del MABILLON, *De re diplomatica* e del WALTER, *Lexicon Diplomaticum Abbreviaturarum* ed. nel 1745-47.

Fu solo con l'inizio della grande pubblicazione *Monumenta Germaniae Historica*, intrapresa sotto la guida del Pertz nel 1826, e che è ancora in continuazione, che si cominciò a distinguere la Paleografia dalla Diplomatica. In seguito la distinzione delle due materie andò meglio accentuandosi per opera anche dell'Archeologia, specialmente cogli scavi di Ninive, cominciati dal Layard nel 1845, i quali nel 1848 portarono alla scoperta della Biblioteca del Re Assurbanipal con le tavolette in terracotta. Con la scoperta dei papiri e delle tavolette cerate di Siebenbürgen la scienza paleografica andò ancor meglio delineandosi e determinandosi, mentre dal lato diplomatico il SICKEL con la pubblicazione degli *Acta Regum et Imperatorum Carolinorum*, uscita a Vienna nel 1867, portava il migliore contributo alla separazione della Diplomatica dalla Paleografia. Orbene, finchè l'una fece parte dell'altra, nessuna Università pensò mai di professarla nella Facoltà Letteraria; anzi nel sec. XVIII la Diplomatica faceva parte essenziale della Storia del Diritto, dalla quale sembrava, come lo è realmente, indivisibile. Infatti la *Diplomatica*, prima della Rivoluzione Francese, formava parte del diritto vivo e pratico, appoggiandosi in quella parte il diritto pubblico e privato su documenti, privilegi, concessioni di tempi anteriori, qualche volta molto antichi. Ma poichè dal principio del sec. XIX i diritti si fondarono sui patti di recenti trattati, se internazionali; su leggi e costituzioni moderne, se pubblici; sui codici, se privati; tutti questi fondamenti di diritto soppressero gli antichi, ai quali, meno rare eccezioni, non restò che un interesse storico. Divenuti così praticamente inutili per gli Statisti e i Giureconsulti, gli antichi documenti furono per lungo tempo trascurati, e tornarono in onore solo col sorgere della letteratura storica, che si svegliò in Francia dopo la caduta di Napo-

leone. Nel 1821 fu creata a Parigi la Scuola delle Carte per preparare eruditi capaci di studiare la storia e il diritto medievale sulle fonti, cui è principale sussidio la Diplomatica.

In Italia però, in seguito ai rivolgimenti politici, non si ebbe gran cura della Paleografia; ma con ciò non si vuol negare che essa fosse coltivata. In questa libera Università degli studi, nella quale oggi per cortese concessione del Rettore Magnifico, sempre aperto all'incremento della scienza, torna in onore questo studio dopo un secolo di abbandono, nel 1814 la Paleografia era coltivata da un dotto maestro, al quale le vicende napoleoniche avevano tolta la cattedra di Letteratura Greca. Antonio Corradini, onore vostro, fu paleografo e critico di valore, ma, come tutti gl'Italiani, modesto e silenzioso, lasciò inedite le sue opere, che restano ancora ignorate e disperse negli Archivi di questa antica Città. Ricordatelo, illustri Concittadini di Raffaello, e non permettete che i vostri nipoti abbiano a rimproverarvi di aver lasciato trascorrere inosservato e inonorato il primo centenario della morte sua, (1) perchè il silenzio, che noi stessi facciamo intorno ai nostri studiosi, dà credito alla falsa persuasione, che di tali studi in Italia non siasi fatto mai nulla. Tanta ingiustizia, non mai sufficientemente deprecata, dev'essere una delle colpe più gravi, che noi dobbiamo espiare con le odierne calamità.

* * *

Lasciando la Paleografia e la Diplomatica dove le colloca la loro stessa natura, diremo che esse appartengono all'una e all'altra Facoltà; ma se si vuole essere più esatti, dobbiamo dire che la Paleografia appartiene piuttosto alla Facoltà Letteraria e la Diplomatica alla Giuridica. E' perciò fuor di luogo il desiderio del Crivellucci, che, professando Storia Moderna nell'Un.

(1) *Antonio Corradini* di Francesco nacque il 18 novembre 1756 a S. Donato in Taviglione, territorio di Urbino. Insegnò Letteratura Greca nella patria Università e morì il 19 agosto 1824. Ha lasciato un accurato regesto di tutte le pergamene di Urbino, in lingua italiana però e con criteri non perfettamente conformi a quelli seguiti oggi.

di Pisa, scriveva : « l'emancipazione della Diplomatica dall'indirizzo pratico-giuridico, che aveva prima, e che specialmente si occupava degli atti di diritto pubblico, ne ha allargato a poco a poco il concetto, comprendendovi altre specie di documenti, ma non ancora ci siamo liberati affatto dal concetto giuridico nella definizione e nella classificazione dei documenti, sebbene siamo sulla via ! » (1) E' da augurarci per la serietà dei nostri studi che tale liberazione non avvenga mai. Questo del Crivellucci è uno dei soliti pregiudizi, che guidano troppo spesso l'indirizzo dei nostri studi. La mania soverchia di specializzarsi fa chiudere lo studioso nell'ambito della materia, che professa, come dentro un campo trincerato, dal quale non è lecito uscire che con l'arma propria. Così avviene, che ognuno riguardi la *Paleografia* e la *Diplomatica* sotto il punto di vista del proprio insegnamento, cadendo inevitabilmente in tutte le errate conseguenze del soggettivismo. Lo studio invece dev'essere, a mio parere, sempre ed esclusivamente oggettivo : noi dobbiamo trovare nella scienza che professiamo, quello che essa contiene e non quello che si vorrebbe che contenesse.

* * *

Tornando alla distinzione fra la *Paleografia* e la *Diplomatica* forse sarebbe più esatto separare la Paleografia dei Codici da quella dei Documenti, e dire che questa appartiene alla Facoltà Giuridica e quella alla Letteraria. A mio avviso però essa appartiene ad una Facoltà intermedia, che non esiste ancora nell'ordinamento universitario italiano, la quale dovrebbe servire a formare e a preparare esclusivamente i maestri delle Università, e dovrebbe avere un indirizzo storico-giuridico prevalente.

Noi dunque oggi ci dobbiamo limitare a formare una semplice proporzione : la *Paleografia* sta alla *Diplomatica*, come questa alla *Storia del Diritto*. Infatti il diploma, l'istromento, il documento nel senso giuridico e diplomatico è « la testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica compiuta con l'osservanza

(1) A. CRIVELLUCCI, *Manuale del Metodo storico* — p. 28 — Pisa, Spoerri, 1897.

di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova. » Dice infatti Paolo nelle Pandette: « instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest: et ideo tam testimonia, quam personae instrumentorum loco habentur. » (1) E l'Editto di Teodorico dice: « iudex, discussis utriusque partis suggestionibus atque documentis, id solum iudicare debet, quod iuri et legibus viderit convenire. »

Il docum. può dunque essere considerato sotto diversi aspetti, a seconda dei requisiti, che noi vogliamo esaminare. I requisiti di un documento sono *esterni ed interni*. Sotto i requisiti esterni sono compresi: 1) il materiale su cui è scritto il docum. e i mezzi, che sono stati necessari per scriverlo, cioè il papiro, la pergamena, la carta, lo stilo, la penna, l'inchiostro: 2) la scrittura con le abbreviazioni e l'interpunzione; 3) la forma esteriore del diploma.

* * *

Prima di passare innanzi è bene fermarci qui. Il documento, considerato nei suoi caratteri esterni, è oggetto della *Paleografia*; ma poichè è assurdo pensare ai caratteri interni senza avere prima pratica e sicurezza dei caratteri esterni, è chiaro che lo studio della *Paleografia* propriamente detta debba precedere quello della *Diplomatica*. Io ho compendiato la Paleografia in 20 lezioni, ma è chiaro, che esse non possono bastare allo svolgimento completo della materia, come per la *Paleografia* e la *Diplomatica* non può bastare un solo anno di studio.

In genere se ne fa un corso biennale: meglio sarebbe svolgerlo in tre anni, lasciando al terzo anno lo studio delle materie accessorie: la sfragistica, la numismatica e l'araldica, le quali ultime vanno prendendo anche in Italia uno sviluppo molto serio, che ci fa onore. Per la Numismatica basterà ricordare la grande pubblicazione del *Corpus Nummorum italicorum*. Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne

(1) Dig. XXII, 4, 1.

coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. « Opera maestosa, degna della penna del nostro amato Sovrano Vittorio Emanuele III, che ne è l'Autore. Ne sono usciti sei volumi dal 1910 al 1915 coi tipi dei Lincei. Contemporaneamente, per impulso del pontefice Pio X, s'iniziava la pubblicazione de « Le monete delle bolle plumbee pontificie del medagliere vaticano, descritte ed illustrate da Camillo Serafini ». La pubblicazione coi tipi di Hoepli è in tre volumi, ed è stata completata nel 1913. Per l'*Araldica* si sta ancora agli inizi: nessuno ha pensato che il suo studio è di grande contributo alla *Storia del Diritto*; è probabile però che esso assuma il dovuto sviluppo con la pubblicazione degli atti dei Parlamenti Italiani, che si stanno raccogliendo per opera del R. Governo dall'Acc. dei Lincei, sotto la presidenza di Luigi Luzzatti. (1)

In qualunque modo, dobbiamo ancora contentarci di quel poco che si può fare. Ma più che la durata del corso, è il metodo senza dubbio, che influisce sull'esito dell'insegnamento. A parer mio il metodo deve avere tre qualità essenziali « la massima chiarezza, l'ordine (chiarezza senz'ordine è impossibile) e praticità. L'eccessiva teoria fa vivere nelle stelle, e spesso devia da conclusioni utili. Come s'insegna oggi la Paleografia in Italia? In Italia non abbiamo che nove scuole di questa materia: quattro nelle Univ. e cinque negli Archivi di Stato. S'insegna nell'Un. di Roma, di Napoli, di Palermo e nell'Istituto Superiore di Firenze; nell'Archivio di Stato di Venezia, Roma, Milano, Torino e Napoli.

Vi è poi una scuola di Notariato a Roma con indirizzo pratico, della quale non spetta occuparci. Nelle Università, com'è naturale, la *Paleografia* prende un aspetto scientifico, ma non completamente; negli Archivi di Stato invece un aspetto esclusivamente pratico. Migliore è il metodo misto: pratico e scien-

(1) Intanto è giusto avvertire che l'unico periodico araldico, il quale si occupi del lato giuridico è in Italia e fuori è l'*Araldica e Diritto*, dir. da G. L. Perugi (Bologna, Via Drapperie 12), edito dalla *Libreria Internazionale di L. Cappelli*.

tifico ad un tempo; ad una discussione scientifica dovrà seguire subito un esercizio di trascrizione.

Noi studieremo sotto l'aspetto scientifico lo svolgersi della scrittura dalle origini al sec. XVIII; vedremo i diversi stadi, che attraversa nella più remota antichità questo mirabile mezzo di esternare le nostre idee; partiremo dai facsimili del celebre Papiro *Prisse*, il più antico libro del mondo e dei papiri sanscritici; scenderemo all'alfabeto semitico e vedremo come ogni lettera non sia che il nome delle cose più necessarie alla vita. Così la lett. A, ebr. aleph, greco alfa, significa bue; la lett. B, da beth, casa; la G, da Ghimel, camello; la D, da daleth, porta; la E, He, finestra; la Z, zayin, armi; la L, lamed, pungolo del bue; la N, nun, pesce ecc. E da questa mirabile evoluzione scenderemo ai dialetti italici e vedremo con quanta tenacia quelle scritture siansi conservate fin oltre al IV secolo dopo G. C. Dopo sorgono le scritture nazionali, e ci fermeremo con particolare predilezione sulla scrittura Carolina, nel momento in cui comincia ad avviarsi verso la scrittura gotica, perchè di questa forma abbiamo un docum. e un monumento di gran valore, voglio dire la cosiddetta pergamena del B. Mainardo, la quale formerà oggetto di una particolare Conferenza.

Esamineremo inoltre il problema, se e fino a qual punto lo svolgersi della scrittura ha relazione con lo sviluppo dell'arte nazionale. Questa domanda è nuova, ma la risposta è di particolare gradimento all'intelletto, il quale così si addestra ad una elevatezza di osservazione, che fa e prepara la scienza.

Altro punto essenziale del nostro studio sono le abbreviazioni.

Qui si apre un campo nuovo. Come sorgono le abbreviazioni?

Si è risposto e si risponde ancora: per troncamento, per consuetudine, a caso; e il *Paoli* finisce col dichiarare la bancarotta della paleografia, quando dice che bisogna *tirare ad indovinare!*

Non vi pare che questa sia una vera ingiustizia verso il passato? Io rispondo invece con l'asserire, che le abbreviazioni seguono norme determinate, fondate sulla natura stessa del linguaggio. Sono le norme, che regolano gli accenti. Come da una

parola latina è venuta la corrispondente parola neo-latina, così è venuta l'abbreviazione (1).

Nell'esame del materiale scrittorio ci fermeremo particolarmente sui papiri, anche perchè la scoperta di essi, che va sempre aumentando, dà luogo ad un ramo molto importante della Storia del diritto: la *Papirologia*. Il papiro, *Cyperus papyrus*, è una pianta fibrosa appartenente al giunco, che anticamente fu molto coltivata nel Delta del Nilo; ora non si trova più nell'Egitto, ma cresce allo stato selvaggio nella Nubia e nell'Abissinia.

Gli Arabi lo portarono a Palermo. Come si confezionasse il foglio di papiro, lo vedremo a suo tempo.

I principali Codici in papiro sono: *Hilarius, De Trinitate* a Vienna, le *Homeliae* di Avito a Parigi; le *Epistolae* di S. Agostino a Ginevra; il *De contemptu mundi* di S. Isidoro a S. Gallo; le *Antiquitates* di Giuseppe Flavio all'Ambrosiana del sec. VII; un *Breviarium* della Chiesa di Ravenna nella Biblioteca Imperiale di Monaco: questo è il più moderno ed è del sec. X.

I doc. in papiro vanno in genere dal IV al VII secolo; tuttavia se ne hanno dei più recenti: l'ultimo è un diploma di Vittore II per la Chiesa di Porto del 1057.

Al papiro seguì la pergamena, così detta da Emanuele di Pergamo (197-158 a. C.), il quale la mise in uso quando Ptolomeo Epifane (205-185 a. C.) proibì l'esportazione del papiro. Sembra però che non fosse molto in uso prima del sec. V dopo C., come si può rilevare dalle lettere di S. Agostino, il quale due volte si lamenta di dovere scrivere in pergamena, perchè gli viene a mancare il papiro. La pergamena rimane in uso anche oggi nella Curia Romana, e particolarmente nella Congregazione dei Brevi; nelle altre Cancellerie comincia invece a dare il posto alla carta fin dal sec. XIII. Il più antico libro in carta sembra

(1) Luigi SCHIAPARELLI, enunciando questa mia teoria, si limita *senza confutarla*, a dire semplicemente: « non possiamo seguirlo per questa via ». *Note paleografiche* — p. II. p. (61) 301 — in Arch. St. It. 1915 disp. 2.

Io mi limito, per ora, a fare osservare, che teorie di una certa importanza, qual'è senza dubbio la mia, importanza riconosciuta da valenti filologi e paleografi, e dalla R. Accademia dei Lincei, non si confutano con due parole, che vogliono essere sentenze cattedratiche fuori posto.

che sia il *Liber Plegiorum* dell'Archivio di Stato di Venezia, pubblicato dal mio dotto e non mai abbastanza rimpianto maestro Riccardo Predelli. Sulla carta ci fermeremo a preferenza, perchè in questi dintorni ebbe grande sviluppo la sua fabbricazione: da Fabriano, a Fossombrone a Fermignano troviamo una grande attività cartacea nei secoli XIII-XV, ed è nostro dovere seguire col nostro studio questo sviluppo dell'arte cartacea.

* * *

Esaminato il documento sotto l'aspetto paleografico, noi dobbiamo studiarlo sotto l'aspetto diplomatico-giuridico: a questo è rivolto l'esame dei criteri *interni* del documento. I quali sono quelle qualità formali, che compiono l'essenza dell'atto e danno al contenuto del documento il carattere del diploma, sia che essi notificino la volontà di colui che fa l'atto, sia che stabiliscano e diano il valore alla volontà espressa nel documento.

Appartengono ai requisiti interni: 1) la lingua, perchè essa ci comunica il contenuto del diploma: sotto questo aspetto il nostro studio appartiene alla Facoltà di Lettere; 2) le formule diplomatiche, il cui studio è di esclusiva competenza della scienza giuridica; 3) le note cronologiche; 4) la sigillatura. Inoltre dobbiamo studiare le persone, che fanno l'atto e i vari momenti della documentazione.

Le persone sono tre: l'autore, il destinatario e il rogatario.

La Storia del Diritto studia quest'ultimo, quindi tutta la storia del notariato è comune alla Diplomatica e alla Storia del Diritto; ma l'esame dell'una non vuol essere la ripetizione dell'altra. Infatti le due scienze, pure aiutandosi a vicenda, devono avere indirizzo diverso nella indagine e nella ricerca storica. La Storia del Diritto studia lo svolgersi e l'evoluzione del Notariato, mentre la Diplomatica ne ricerca l'essenza dell'ufficio; gli obblighi, che ha il notaio; come deve esso esercitare il notariato; come autenticare i documenti.

Altre persone inoltre concorrono alla formazione dell'atto, ma sotto un altro aspetto: esse sono gli scrivani e g'impiegati delle Cancellerie.

Anche questi sono oggetto di studio delle due scienze.

La Cancelleria Pontificia sorta in tempi antichissimi, sembra sotto il papa Fabiano, ebbe un ordinamento regolare solo al tempo d'Innocenzo III alla fine del sec. XII. Vi erano quattro categorie di ufficiali: i breviatori (*breviatores*) facevano la minuta; i grossatori e scrittori, *grossatores, scriptores*, mettevano la copia *in mundum*, cioè in copia buona; i registratori, *registratores, scriptores registri*, registravano il documento; finalmente i bollatori, *bullatores, bullarii*, appendevano i sigilli al documento. (1)

Nella Cancelleria Regia e Imperiale abbiamo quasi gli stessi impiegati. In quella dei Merovingi i *Referendarii* convalidano, sottoscrivendo, il documento. Vi è di notevole che i notarii avevano il diritto di convalidare i diplomi *ad vicem cancellarii*. Tuttavia le Cancellerie avevano disposizioni locali speciali, perchè aveva gran valore la consuetudine; onde ben giustamente Corrado di Mure ci dice che tanto i papi, quanto gl'imperatori avevano preposti notari speciali a ciascuna provincia secondo le esigenze della consuetudine: « vidi enim in curia papae necnon imperatoris, ubi notariis et cuive rectoribus famularis eram satis et familiaris, quod diversis regnis, regionibus, terris, provinciis notarii secundum exigentiam consuetudinis terrarum litteras et privilegia formare solebant; immo curia imperatoris singulis regionibus seu provinciis notarios proposuit speciales ».

Riguardo poi ai momenti della documentazione diciamo che essi sono tre: la compilazione dell'atto, la scrittura, ossia la copia, e l'autenticazione. La Storia del Diritto si occupa particolarmente di questo ultimo momento, ma in modo diverso della Diplomatica. La Storia dice che i Notari autenticavano nel tale modo; la Diplomatica invece indaga perchè essi così autenticassero e che cosa era necessario perchè l'atto fosse autentico. Tratto di unione fra la Storia del Diritto e la Diplomatica è la critica paleografica e diplomatica.

Ma per esaminare bene il terzo momento della documentazione, cioè l'autenticazione, tanto la Storia del Diritto che la

(1) L'ufficio del *Sigillatore* è ancora mantenuto dalla Cancelleria Pontificia nella Sacra Penitenzieria.

Diplomatica devono studiare le *formule*. « Esse sono, dice Schupfer, ciò che di vivo è nel diritto, nuova e ricca fonte di diritto dall'epoca barbarica in poi ». (1) Su queste ci fermeremo a lungo, esaminandole paleograficamente e diplomaticamente. L'esame paleografico è indispensabile, perchè noi abbiamo accettato ad occhi chiusi tutte le edizioni tedesche, sulle quali sino a pochi mesi fa non era possibile gettare l'ombra del dubbio. Tutto ciò che veniva da Lipsia era oro, e chi avesse osato dubitarne, non era tenuto nel debito conto. Molta audacia e molta confusione hanno i Tedeschi nel preparare l'apparato critico di un testo. Con ciò non voglio esagerare, nè pretendo disconoscere quello che di utile essi hanno fatto, ma intendo di approfittare della favorevole disposizione odierna degli animi per rimediare ad un errore gravissimo del passato.

E, per non uscire dall'argomento delle formule e delle leggi barbariche, ecco un esempio molto pratico. Basta osservare l'Ed. delle *Leges Baiuvariorum* curata dal Merkel nel vol. III dei M. G. H. Leges, ritenuta del tutto esatta, mentre la sola collazione col Cod. Regina 991 nella Vaticana del sec. X, dimostra quanto quell'Edizione lasci a desiderare. Nè ha pensato a rimediare ai difetti dell'Ed. del Merkel il Kralik (2), il quale nel 1913 studiò questa legge sotto l'aspetto filologico. Dunque vi è molto ancora da fare, molto da lavorare per la preparazione di Edizioni letterarie e giuridiche, le quali siano degne della gloriosa tradizione italiana.

Enumeriamo le principali formule: le Ostrogote del sec. VI; le Visigote del sec. VII; le Andegavenses pure del VII; le Pontificie dei sec. VI-VIII; quelle del monaco Morcolfo dell'VIII; (3) di Tours e di Clermont dell'VIII; le Senonenses, le Bituricen-

(1) Schupfer, Manuale di Storia del Diritto Italiano. Le Fonti - p. 110 - Lapi, Città di Castello, 1895.

(2) Kralik, Die deutschen Bestandteile der Lex Baiuvariorum in Neues Archiv. 1913, pag. 13-25; 401-449; 581-624.

3) Furono pubblicate dal Rozière a Parigi nel 1859 di su il Cod. Clamontano 4650 ora nell'Imperiale di Monaco: Rozière E. (De), Formules inédites publiées d'après deux mss. des bibliothèques royales de Munich (Clam. 4650) et de Copenhagen. Paris, 1859.

ses, pure del sec. VIII. Sono tipi e modelli di atti giuridici di varia specie, « che servivano di scorta per la compilazione di qualche scrittura privata e per la condotta dei processi, ed anche nei rapporti del diritto pubblico. Infatti le Ostrogote nelle *Variae* di Cassiodorio (l. VI e VII) riguardano specialmente il diritto pubblico ed hanno importanza singolarissima, che ci rivelano la struttura delle cariche di palazzo, degli uffici dell'amministrazione centrale, provinciale e municipale. »

Le formule in uso nella Cancelleria Pontificia sino al sec. XI sono riunite nel *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, che fu compilato in tempi diversi. Le prime 63 formule appartengono al tempo di Onorio I (525-638); dalla 64^a all'81^a appartengono al sec. VII, seconda metà; dall'82^a alla 99^a sono del tempo di Adriano I (772-795).

Il *Liber Diurnus* decadde sotto Gregorio VII, perchè ammetteva la conferma del papa da parte dell'imperatore, mentre Gregorio VII voleva il dominio del mondo. Lo pubblicò il *Sickel* a Vienna nel 1889 (1) da un Cod. dell'Archivio Vaticano (2); ma avvenne che, mentre usciva l'edizione, l'Ab. *Ceriani*, Biblio-

(1) Il *Liber Diurnus* non era inedito: l'*Olstenio* lo pubblicò a Roma nel 1655 con la data del 1658, ma fu messo in vendita solo nel 1724 con il titolo: *Diurnus Pontificum* e il *Mabillon* nel t. I del *Musaeum italicum* ne pubblicò un supplemento. Nel 1849 *Daremberg* e *Renan* ne prepararono un'altra Edizione, ma senza consultare i Codici: su questa si basò il *Rozière* nella sua Edizione del 1858; ma egli non pensò ad esaminare il Cod. Vaticano, che rimase nascosto finchè Leone XIII non aprì nel 1880 l'Archivio Segreto Vaticano agli studiosi.

Primo alla nuova Edizione si accinse E. *Die Kamp*, che nell'ottobre del 1885 venne a Roma a questo fine, ma dopo due mesi morì. Allora il *Sickel* fu pregato di continuare il lavoro, ed accettò solamente quando l'Acc. Imp. di Vienna promise di sobbarcarsi alle spese di stampa.

(2) Il Cod. Vaticano proviene dalla Bibl. Sessoriana di S. Croce in Gerusalemme. Infatti l'Ab. *Besozzi*, che fu Prefetto di quella Biblioteca dal 1724 al 1743 scrisse: « pretiosissimus est codex scriptus Langobardorum tempore fortassis inter VII et VIII ». L'opinione del *Besozzi* è esagerata, perchè il Cod. di scrittura carolina cadente, va assegnato al sec. X, più che al sec. IX, come vorrebbe il *Sickel*. Nel 1781 esso era ancora nella Sessoriana e passò all'Arch. Segreto Vaticano sotto il *Marini*, intorno al 1805.

tecario dottissimo dell'Ambrosiana, scoprisse in questa Bibl. un altro Cod. contenente il *Liber Diurnus*, migliore del Vaticano. Egli ne dette notizia nella seduta del R. Ist. Lombardo di Sc. Lett. del 25 aprile dello stesso anno (1). E' questo uno dei Codici acquistati dal Card. Borromeo nel 1606 per formare l'Ambrosiana. Proviene dal Monastero di Bobbio, fondato da S. Colombano irlandese, che al principio del sec. VII veniva in Italia all'età di 70 anni, *morbis oppressus acerbis*, com'egli stesso scriveva all'amico Fidolio (2).

L'ordinamento delle formule dell'Ambrosiano è lo stesso del Claromontano (3), ma è mutilo del 1 quaderno e manca delle prime otto formule e della prima metà della 9^a. In compenso ha però in fondo tre formule nuove: *epistola avocatoria*, (f. 154) *praeceptum tertio genere: praeceptum clericis primatis* (ff. 155-57).

Altre formule sono quelle del Monaco Alberico di Montecas-

(1) Dalla notizia dell'Ab. *Ceriani* in Rendiconti del R. Ist. Lomb. di Sc. e Lett. Serie II, Vol. XXII, fasc. IX (1889) desumo quanto segue. Il Cod. ha la segnatura I. 2. Sup.; è membr. e misura 0, 172 × 0, 150 mm.; è di scrittura minuscola grande della seconda metà del sec. IX. Nel primo f. del 2^o quad. si legge: *Liber sancti Columbani de Bobio* del sec. X-XI, il che prova che in questo tempo il quad. era già mancante. Forse è ricordato nel Cat. del sec. X pubblicato dal *Muratori* in *Antiq. Ital.* III. Diss. XLIII, cc. 817-24, dove si legge: *Diurn. S. Gregorii liber*. È pure ricordato dall'*Inventario* del 1461 pubblicato dal *Peyron* in *M. Tulli Ciceronis Orationum fragmenta*. Tubingae, 1824, sotto il n. 61. In genere è molto corretto. Il totale dei ff. è 158.

Termina al f. 157^a linea 3; il resto era bianco, ma dopo il secolo XI vi furono scritte materie rituali.

(2) S. Colombano (545-615) merita tutta l'ammirazione dei veri studiosi, i quale sappiano riconoscere i meriti dovunque siano, senza lasciarsi sviare dai pregiudizi. Una lodevole concordia aveva uniti gli studiosi a celebrare il centenario della sua morte nel 1915, ma la guerra europea impedì la doverosa manifestazione. V. il bel lavoro del DOMENICI S. I. su S. Colombano, nella Civ. Cattolica, gennaio-marzo 1915; il quale lavoro sarebbe riuscito completo e di gran vantaggio agli studi, se l'A. non si fosse ristretto in un ambito troppo ecclesiastico e, quasi direi, troppo spirituale, che poco o nulla può interessare.

(3) Il Cod. Claromontano dopo il 1763 scomparve, e perciò le varianti sono quelle annotate dagli studiosi, che lo esaminarono due secoli fa.

sino col titolo *Rationes Dictandi* (1), ma per la Cancelleria Pontificia la teoria principale è quella di Alberto di Morra, Prete Card. di S. Lorenzo in Damaso dal 1178 al 1187 sotto i pontefici Alessandro III, Lucio III, Urbano III, e papa egli stesso col nome di Gregorio VIII: *Forma dictandi quam Romae notarios instituit magister Albertus qui et Gregorius VIII papa.*

In seguito i formulari notarili abbondarono, ed in genere vanno dal sec. XII al XV (2). Uno dei più antichi è quello di Gubbio, nell'Arch. Mun. fondo Armanni, scritto a Perugia nel sec. XIII, uscito probabilmente dalla scuola di Raniero Perugino, la cui *Ars Notaria* fu pubblicata dal *Gaudenzi*, il quale ebbe il torto di credere, che il codice esaminato fosse l'originale, mentre è una copia, e neppure tutta della stessa mano, come si vede chiaramente esaminando la 2^a pagina e la terza. Il Cod. di Gubbio era rimasto inosservato e sfuggì al MAZZATINTI, che fece il Catalogo dell'Arch. Armanni.

* * *

Il doc. può inoltre essere studiato anche rispetto al suo contenuto, cioè sotto l'aspetto *storico*. Di ciò noi non possiamo occuparci, perchè questo appartiene piuttosto alla propedeutica storica e più particolarmente all'euristica delle fonti, che fa parte importante degli studi storici e letterari.

Quello però che non possiamo dimenticare è lo studio della lingua dei doc.ti.

È vero che esso appartiene alla Facoltà di Lettere, ma apporta un aiuto immenso agli studi giuridici e particolarmente del diritto romano e medievale. La esatta conoscenza del significato della parola ci porta a conclusioni più sicure. È doloroso perciò confessare, che da questo lato si sta al principio, perchè il latino medievale non si studia nè in Italia, nè all'estero. Da noi abbiamo una sola cattedra di Letteratura Latina medievale

(1) M. G. H. SS. VII, dal Cod. Claromontano 14784.

(2) Le collezioni numerose dei formulari sono enumerate da *Oesterley*, *Wegweiser durch die Litteratur der Urkundensammlungen* (Guida attraverso la letteratura delle collezioni di diplomi) Berlin, 1885, I. pp. 3-19.

data per incarico all'Univ. di Roma; ma essa appartiene alla Facoltà di Lettere e poco o nulla può occuparsi degli scrittori di diritto. Sarà perciò mia cura di far notare nella ristrettezza del tempo e delle mie forze, durante gli esercizi di trascrizione, il valore speciale che alcune parole prendono nei doc.ti nei riguardi del diritto con particolare riflesso alla nostra regione. Noi vedremo allora che nelle carte di Urbino certi atteggiamenti, che chiameremo romanistici, permangono almeno mezzo secolo più tardi, che nelle regioni limitrofe.

* * *

Un altro ed ultimo punto di contatto, che mi preme far rilevare tra la Facoltà di Lettere e di Legge, fra la Diplomatica e la Storia del Diritto è lo studio del *cursus*. Tema quasi inesplorato per ciò che riguarda la Diplomatica. Infatti è stato studiato nei classici letterari e nella liturgia, ma nessuno ha pensato a studiarlo negli atti notarili, benchè siasi già iniziato lo studio per i doc. pubblici, e particolarmente per la Cancelleria Pontificia. Che cosa sia il *cursus* voi ben sapete: è la disposizione delle parole in modo da dare un suono determinato. E' un'armonia, che sfugge ai superficiali, ma che esiste nelle scritture medievali, anche negli atti privati. Noi ricercheremo questa armonia e ne determineremo le regole, le quali dovevano esistere senza dubbio, come lo dimostra la costanza con cui ricorrono sempre le medesime disposizioni ritmiche. In parte noi possiamo dedurle dalle opere dei Dettatori. Il *cursus* è ritmico, non metrico, perchè è basato sugli accenti e non sulla quantità delle vocali. Determinate le regole del *cursus* notarile nella data regione e nella data scuola, noi possiamo con facilità investigare se il tale doc.to sia genuino o falso. La teoria del *cursus* applicata alla critica diplomatica è di contributo preziosissimo e può farci giungere al riconoscimento delle falsificazioni, le quali furono tanto comuni nel M. E.

* * *

Questo è in breve il campo, nel quale eserciteremo le nostre forze.

L'esposizione sommaria del programma ci dice di quale e quanta utilità sia questo studio per chi si accinga agli studi storici e giuridici. Ma per andare innanzi con profitto è necessaria molta fermezza di volontà, acume di osservazione, spirito d'indagine, ed anche, se volete, un certo senso di amor proprio, quando si pensi che in questo campo altre nazioni tentino di levarci il primato. Anche la Paleografia dev'essere gloria nostra, gloria dell'arte e della scienza latina, che non può morire sul nostro suolo, se è vero che ha qui le radici, qui la culla, qui l'elemento, che la fece vivere per tanti secoli.

Io perciò penso, illustri Signori e Giovani carissimi, che ad attendere a questi studi siano propizie anche le attuali circostanze, perchè, essendo questo tempo di raccoglimento e di preparazione, noi nascosti nelle scuole e nelle biblioteche portiamo il nostro, lieve sì, ma non inutile contributo alla formazione di quel progresso, che dopo la guerra dovrà assicurarci, anche nel campo scientifico, una incontrastabile supremazia. E' così, solamente così, che il nostro animo si può calmare e può reggere all'interno cordoglio, pensando che o l'età o la malferma salute ci vietano di correre sulle Alpi a compiere il nostro dovere.

Compiamolo nel silenzio e nell'ombra: è nobile e duraturo anche il sacrificio ignorato.
